

STATUTO

PROGETTO S - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROCCELLA IONICA RC VIA
TENENTE OLINDO LAGANA' 10

Numero REA: RC - 104437

Codice fiscale: 00855240800

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"PROGETTO S" - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ART.1) E' costituita una Società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata:

"PROGETTO S" - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ART.2) La Società ha sede a Roccella Ionica.

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Ai soli fini della iscrizione al Registro delle Imprese, l'indirizzo della sede è fissato in Via Tenente Olindo Laganà n. 10.

Il cambiamento di indirizzo della sede principale o secondaria, nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica dei patti sociali.

ART.3) La durata della Società è fissata al 10 ottobre 2084.

ART.4) La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art. 2512 del c.c. nonché dalle disposizioni in materia di cooperative sociali dettate dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed all'uopo:

- svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;
- svolge in modo organizzato, nel rispetto del principio della mutualità prevalente, attività finalizzate alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381\1991.

Il tutto attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo professionale, o quali utenti, partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è, altresì, impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può operare anche nei confronti di non soci.

ART.5) La cooperativa intende realizzare il proprio scopo sociale operando nei seguenti settori e precisamente svolgendo:

- attività didattica ed educativa presso Asili nido, Scuole materne e scuole dell'obbligo;
- attività ricreativa e ludica per minori e portatori di handicap;
- assistenza scolastica ed attività di sostegno e recupero per minori e portatori di handicap;
- assistenza didattica ed educativa a stranieri extracomunitari e profughi;
- lavori di pulizia da eseguire prevalentemente presso Istituti scolastici, refettori, Istituti religiosi, Istituti di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, centri sociali;
- assistenza agli anziani ed alle persone in condizione di disagio economico e sociale (fatta eccezione per le prestazioni che richiedono specifiche professionalità);
- ristorazione per Istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri sociali, Istituti religiosi ecc.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente:

- Asili nido e Scuole materne, pubbliche e private;
- case-famiglia e centri di accoglienza;
- centri socio-educativi per disabili;
- mense scolastiche, refettori, strutture catering per centri sociali ed Istituti (pubblici, privati, religiosi ecc.);
- corsi di formazione e di avviamento professionale finalizzati all'acquisizione di specifiche professionalità relative ad attività inerenti all'oggetto sociale;
- centri di informazione, di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, anche attraverso la promozione di forme di turismo sociale.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,

commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, escluse comunque le operazioni riservate alle società di intermediazione mobiliare dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e la raccolta del risparmio. Il tutto purchè non costituisca attività con carattere prevalente rispetto a quella propria dell'oggetto sociale ed in conformità a quanto disposto, dalla legge 05/07/1991 n. 197, per le società finanziarie.

ART.6) I nuovi soci possono essere ammessi con deliberazione degli amministratori su domanda degli interessati.

Il numero dei soci non può essere inferiore a tre; il numero dei soci può essere inferiore a nove solo se i soci sono persone fisiche.

I soci ammessi alle categorie speciali ed i soci volontari non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo Amministrativo per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi di cui alle finalità, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti da norme al momento vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme INAIL e rimborso spese di cui sopra.

ART.7) Non è consentito ad un socio di possedere una quota sociale oltre i limiti fissati dall'art. 2525 2° co. c.c.

ART.8) Nella domanda di ammissione deve essere specificato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, attività svolte e codice fiscale;
- b) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- c) l'impegno di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa;
- d) l'esplicita dichiarazione di accettare le finalità proprie della cooperativa ed i principi della mutualità prevalente.

ART.9) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare e comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di ammissione chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea appositamente convocata o in occasione della prossima successiva convocazione.

Il nuovo socio, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, deve versare il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.

ART.10) La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

In nessun caso spetta al socio o ai suoi eredi alcun diritto sui beni mobili ed immobili della Società.

ART.11) Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 del c.c., per uno dei seguenti motivi:

- se non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote e/o dell'eventuale sopraprezzo;
 - se persiste nell'inosservanza dei suoi doveri verso la Società;
 - se è ritenuto colpevole di comportamenti in contrasto con gli scopi della Società, gli interessi della cooperazione ed i principi di mutualità prevalente.
- L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

L'esclusione diviene esecutiva decorsi sessanta giorni dalla sua deliberazione salvo che il socio escluso non proponga opposizione avanti al Tribunale.

ART.12) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2535 del c.c. salvo che, al socio defunto, non intendano subentrare gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione. In caso di pluralità di eredi, qualora la quota sia indivisibile o non vi sia l'espresso consenso alla divisione da parte dell'assemblea, dovrà essere nominato dagli eredi un rappresentante comune.

ART.13) Il recesso del socio non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata ed esaminata dall'organo amministrativo entro sessanta giorni dalla ricezione.

Avverso il rigetto della dichiarazione di recesso è consentito al socio di proporre, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, opposizione innanzi al Tribunale.

ART.14) Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Entro sessanta giorni deve essere comunicato al socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione; decorso tale termine il socio è libero di cedere la propria partecipazione.

Contro il diniego, che deve essere motivato, il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo il diritto di recesso.

ART.15) Tutti i soci hanno pari diritti di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali; nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parità di trattamento.

ART.16) Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.17) Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è formato da quote del valore di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie, costituite su deliberazione dell'assemblea;
- d) da ogni altro cespite patrimoniale, contributo, valore che pervenga a qualsiasi titolo alla cooperativa.

La riserva ordinaria e le eventuali riserve straordinarie o fondi speciali non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

ART.18) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, deve essere devoluto almeno il 30% degli utili netti annuali.

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione deve essere devoluta una quota degli utili netti annuali, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti è rimessa alle deliberazioni dell'assemblea.

L'eventuale ripartizione dei dividendi tra i soci non può superare la misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ART.19) Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

ART.20) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che la legge non riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

ART.21) L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e deve essere spedito o consegnato a mano a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno dieci giorni prima di quello indicato per l'adunanza; dovrà indicare, inoltre, la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello fissato per la prima. L'assemblea dei soci può riunirsi anche fuori della sede sociale.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I voti espressi per corrispondenza si computano, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, solo con riferimento alle proposte indicate nell'avviso di convocazione.

ART.22) Nelle assemblee hanno diritto al voto soltanto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto, a prescindere dall'entità della sua partecipazione sociale.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni venti soci iscritti, con un massimo di cinque voti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altri soci.

ART.23) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente.

L'Assemblea, in seduta ordinaria od in seduta straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e le votazioni sono sempre palesi.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato della Cooperativa o la modificazione dell'oggetto sociale, l'Assemblea è validamente costituita, in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

ART.24) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'assemblea tra i soci operatori ovvero tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.25) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi siano argomenti da trattare o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre amministratori.

Per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

ART.26) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta o, in caso di urgenza, con telegramma inviato almeno un giorno prima della riunione.

ART.27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi della Società che non siano dalla legge e dal presente Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci. ART.28) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione - ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione - spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART.29) La società, in considerazione della facoltà consentita dall'art.2477 del c.c., potrà prescindere dalla sorveglianza di un collegio sindacale.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai sindaci deve essere corrisposto un compenso in misura non inferiore a quella prevista dalla legge.

ART.30) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

ART.31) I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori.

ART.32) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società e la ripartizione dei ristorni saranno disciplinati da un regolamento interno da redigersi a cura degli amministratori e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

ART.33) Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dopo il rimborso del capitale versato ed il pagamento degli utili non ancora distribuiti, sarà devoluto ai fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.34) Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile relative alle società a responsabilità limitata.

Firmato Nicola LUCA'

Achille GIANNITTI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo, redatta ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000; si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria autorizzazione n. 39014/01 del Ministero delle Finanze.

Registrato a Locri il 7 aprile 2005 al n.